





(omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Si dà atto che all'appello iniziale risultano presenti in aula gli Assessori: Paoli, Becchi, Boni, Pieri (Presenti: 4; Assenti: 1).

Si dà atto che alle ore 17,20 esce l'Assessore Becchi (Presenti: 3; Assenti: 2).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

\* VISTA la conforme proposta di deliberazione del Servizio Finanziario, depositata in atti;

- VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*Legge di Stabilità 2014*) con cui *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. LA IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;
- VISTI i successivi commi da 641 a 668 in cui viene dettagliata la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014:
  - comma 641: il presupposto impositivo è *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ... ”*;
  - comma 642: sulla responsabilità solidale;
  - commi 645 e 648: la superficie assoggettabile è quella calpestabile;
  - comma 649: le superfici dove si producono rifiuti speciali non sono assoggettate alla tassa; nel caso in cui i rifiuti assimilati agli urbani vengano avviati al riciclo il comune deve prevedere una riduzione del tributo;
  - comma 651: i criteri di commisurazione della tariffa sono quelli stabiliti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;
  - commi da 656 a 660: sulle possibili riduzioni;
  - commi da 662 a 665: sulla tariffa giornaliera;
  - comma 666: *“È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. ... ”*;
  - commi 667 e 668: sulla tariffa commisurata alla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;
  - comma 683: sull'approvazione delle tariffe in conformità al piano



- finanziario di gestione dei rifiuti urbani;
- comma 690: sull'applicazione e riscossione da parte del Comune;
  - comma 692: sulla designazione del funzionario responsabile;
  - commi da 693 a 701: sulle procedure di accertamento e sull'applicazione delle sanzioni;
  - comma 704: *“È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ... “ con cui era stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);*
- VISTI gli articoli 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) e 59 (*Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*);
  - VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 il quale afferma che *“I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. ... “*;
  - VISTO il comma 16 dell'articolo 53 (*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (*Legge Finanziaria 2001*) il quale afferma che *“Il termine per ... approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
  - VISTO il comma 3 dell'articolo 174 (*Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) nel quale si afferma che *“Il Bilancio annuale di Previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (comma 1 - Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo ... . Il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, ... , in presenza di motivate esigenze)”*;
  - VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
  - RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 aprile 2014 con cui erano state stabilite le scadenze della TARI per l'anno 2014, di cui la seconda rata – quantificata nel 40% del dovuto annuale calcolato



appuntamento con le tariffe per l'anno 2014 – era stata fissata al 17 ottobre 2014;

- RICONOSCIUTO però che, stante la scadenza per l'approvazione del Bilancio al 30 settembre 2014, vengono a essere insufficienti i tempi per l'elaborazione, la stampa e la postalizzazione degli avvisi di pagamento per fare in modo che gli stessi siano pagati dai contribuenti entro la scadenza fissata al 17 ottobre 2014;
- RICONOSCIUTO allora opportuno spostare la scadenza della seconda rata dal 17 ottobre al 17 novembre 2014;
- VISTA la necessità dell'approvazione del regolamento per la tassa in questione, dove verrà inoltre esplicitata la correzione della scadenza per il pagamento della seconda rata, rispetto a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 aprile 2014;
- DATO ATTO che la 1<sup>A</sup> Commissione consiliare permanente "*Affari istituzionali, funzionalità e efficienza dell' Ente, risorse controllo e garanzia*" riunitasi in data 25 settembre 2014, ha espresso parere favorevole con il seguente risultato: n. 5 favorevoli, n. 3 astenuti (Frandi, Masini, Margheri), n. 1 contrario (Gozzi);
- ACQUISITO il parere dell'organo di revisione ai sensi del punto 7 della lettera B del comma 1 dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*allegato n. 1*);
- VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi ai sensi dell'articolo 49 (*Pareri dei Responsabili dei Servizi*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*allegato n. 3*);

UDITA l'illustrazione del PRESIDENTE sulla trattazione congiunta dei 3 punti Tari e Rifiuti, come riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa rinvio;

UDITO il dibattito svolto e riportato nel separato verbale integrale della seduta al quale si fa rinvio;

DATO atto che il PRESIDENTE pone ai voti la proposta;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti: 17;
- Favorevoli: 12 (maggioranza);
- Contrari: 5 (minoranza);

DELIBERA

1) DI APPROVARE il "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato n. 2*);



2) DI PROVVEDERE ad inviare, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

3) DI INDIVIDUARE nel dr. Marco FERRARO, Responsabile dell'Unità Operativa Statistica e Tributi, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

\*\*\*\*\*

Di seguito, su proposta del Presidente e dato atto dell'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

- Presenti: 17;
- Favorevoli: 12 (maggioranza);
- Contrari: 5 (minoranza);

DELIBERA

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*



**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
PROVINCIA DI FIRENZE

**Oggetto:      REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLI-  
CAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVA=  
ZIONE.**

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 01-08-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANNELLI MARCO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 01-08-14

IL RAGIONIERE

F.to GIANNELLI MARCO



**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE  
TIMPANELLI GABRIELE

F.to IL SEGRETARIO  
GRIMALDI CORRADO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE**

Repertorio Albo Informatico Numero: 1065

La presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69, dal giorno 03-10-2014 al per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Borgo San Lorenzo,

F.to IL RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI

-----  
per copia conforme

Borgo San Lorenzo,

IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

=====

Deliberazione esecutiva ai sensi di legge dal 14-10-14

F.to IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

-----